

Spetta al giudice del rinvio verificare:

- se la stesura e le ulteriori modifiche dell'elenco nazionale delle specie di mammiferi di cui è autorizzata la detenzione si basino su criteri oggettivi e non discriminatori;
- se un procedimento inteso a consentire agli interessati di ottenere l'iscrizione di specie di mammiferi in detto elenco sia previsto, sia facilmente accessibile, possa concludersi entro termini ragionevoli e se, in caso di diniego dell'iscrizione, che deve essere motivato, questo sia impugnabile con ricorso esperibile in via giurisdizionale;
- se le domande volte ad ottenere l'iscrizione di una specie di mammiferi in detto elenco o a beneficiare di una deroga individuale per la detenzione di esemplari di specie in esso non figuranti possano essere respinte dalle autorità amministrative competenti solo se la detenzione di esemplari delle specie di cui si tratta presenti un rischio reale per la tutela degli interessi e delle esigenze di cui sopra, e
- se le condizioni stabilite per la detenzione di esemplari di specie di mammiferi non menzionate in questo stesso elenco, come quelle di cui all'art. 3 bis, paragrafo 2, punti 3, lett. b), e 6, della legge 14 agosto 1986, relativa alla protezione e al benessere degli animali, come modificata dalla legge 4 maggio 1995, siano obiettivamente giustificate e non vadano al di là di quanto necessario per garantire la finalità perseguita dalla normativa nazionale nel suo insieme.

(¹) GU C 155 del 7.7.2007.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 19 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-220/07) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/22/CE — Comunicazioni elettroniche — Designazione delle imprese incaricate della fornitura del servizio universale — Trasposizione non corretta)

(2008/C 209/16)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J.-P. Keppenne e M. Shotter, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e B. Messmer, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Trasposizione non corretta [degli artt. 8, 12 e 13] della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51) — Obbligo di avvalersi di un meccanismo efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio di designazione delle imprese incaricate della fornitura del servizio universale — Normativa nazionale che esclude a priori gli operatori economici che non siano in grado di garantire la fornitura di tale servizio sull'intero territorio nazionale

Dispositivo

1) La trasposizione nel diritto interno, da parte della Repubblica francese, delle disposizioni in materia di designazione delle imprese idonee a garantire la fornitura del servizio universale ha comportato un inadempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 8, n. 2, degli artt. 12 e 13 nonché dell'allegato IV della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale).

2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

(¹) GU C 211 dell'8.9.2007.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 24 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato del Lussemburgo

(Causa C-272/07) (¹)

(Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2008/C 209/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Stromsky e D. Kukovec, agenti)

Convenuto: Granducato del Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114)

Dispositivo

- 1) Il *Granducato del Lussemburgo*, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.
- 2) Il *Granducato di Lussemburgo* è condannato alle spese.

(¹) GU C 211 dell'8.9.2007.

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 23 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — The Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue

(Causa C-201/05) (¹)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Fiscalità diretta — Imposta sulle società — Dividendi di azioni corrisposti a una società residente da una società non residente — Regime delle società estere controllate (SEC) — Situazione concernente un paese terzo — Qualificazione delle azioni nei confronti dell'amministrazione finanziaria — Responsabilità di uno Stato membro per violazione del diritto comunitario)

(2008/C 209/18)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: The Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation

Convenuto: Commissioners of Inland Revenue

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione degli artt. 43, 49 e 56 CE — Legislazione tributaria nazionale — Imposta sulle società — Esenzione — Dividendi versati da altre società a una società stabilita sul territorio nazionale — Situazione diversa a seconda dello Stato in cui le altre società sono stabilite

Dispositivo

- 1) L'art. 43 CE deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che esenti dall'imposta sulle società i dividendi che una società residente percepisca da un'altra società residente, quando invece essa assoggetti a tale imposta i dividendi che una società residente percepisca da una società non residente e nella quale la società residente detenga una partecipazione che le consenta di esercitare una sicura influenza sulle decisioni di tale società e di determinarne le attività, accordando nel contempo un credito d'imposta a titolo dell'imposta effettivamente versata dalla società distributrice nel proprio Stato membro di residenza, purché l'aliquota d'imposizione sui dividendi di origine estera non sia superiore all'aliquota d'imposizione applicata ai dividendi di origine nazionale e il credito d'imposta sia perlomeno pari all'importo versato nello Stato membro della società distributrice sino a concorrenza dell'imposta applicata nello Stato membro della società beneficiaria.

L'art. 56 CE deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che esenti dall'imposta sulle società i dividendi che una società residente percepisca da un'altra società residente, quando invece essa assoggetti a tale imposta i dividendi che una società residente percepisca da una società non residente e nella quale la società residente detenga almeno il 10 % dei diritti di voto, accordando nel contempo un credito d'imposta a titolo dell'imposta effettivamente versata dalla società distributrice nel proprio Stato membro di residenza, purché l'aliquota d'imposizione sui dividendi di origine estera non sia superiore all'aliquota d'imposizione applicata ai dividendi di origine nazionale e il credito d'imposta sia perlomeno pari all'importo versato nello Stato membro della società distributrice sino a concorrenza dell'imposta applicata nello Stato membro della società beneficiaria.

L'art. 56 CE deve, inoltre, essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che esenti dall'imposta sulle società i dividendi che una società residente percepisca da un'altra società residente, quando invece essa assoggetti a tale imposta i dividendi che una società residente percepisca da una società non residente nella quale essa detenga meno del 10 % dei diritti di voto, senza accordare a quest'ultima un credito d'imposta a titolo dell'imposta effettivamente versata dalla società distributrice nel proprio Stato di residenza.